

# **Regolamento Servizi Sostitutivi al Ricovero di Anziani, Disabili e Soggetti Adulti con situazione di disagio psico-sociale-assistenziale-economico, privi di idoneo supporto e/o assistenza familiare, sociale e abitativo.**

## **ART. 1 Criteri generali**

Il presente regolamento, coerentemente con le finalità del Regolamento per la disciplina dei Servizi Sociali del Comune di Pantelleria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.110 del 16 dicembre 2014, ha il precipuo intento di ampliare l'offerta dei servizi del Comune di Pantelleria per il soddisfacimento dei bisogni primari e di realizzare condizioni, in materia di prestazioni assistenziali, conformi ed adeguate alle esigenze della persona ed in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli, che a livelli diversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana.

## **ART. 2 Principi e finalità**

Il principio cardine cui si ispira il presente regolamento è quello della solidarietà intra ed extra familiare. Questi interventi sono, inoltre, promossi nell'ottica del principio di economicità e di razionalizzazione delle risorse della Pubblica Amministrazione.

Hanno tra le proprie finalità quello di:

- Favorire la permanenza del soggetto debole nel proprio domicilio o nel proprio territorio di appartenenza il più a lungo possibile;
- Creare le condizioni per il mantenimento della maggior autonomia possibile del soggetto sia nella gestione del quotidiano sia nella vita di relazione;
- Promuovere lo sviluppo della solidarietà della comunità locale con particolare attenzione allo sviluppo del "sostegno di vicinato";
- Partecipazione alla vita sociale, anche dal punto di vista affettivo e migliorare la propria qualità di vita;
- Affrontare l'invecchiamento della popolazione attraverso la costruzione di una pluralità di risposte collegate in modo sinergico tra loro.

## **ART. 3 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina i seguenti tipi di intervento:

- di affido a famiglie e/o a singoli cittadini di persone anziane, disabili e soggetti adulti con situazione di disagio psico-sociale-assistenziale-economico privi di idoneo supporto e/o assistenza familiare, sociale e abitativo;

- di cohousing o coabitazione solidale fra più soggetti anziani, disabili e soggetti adulti privi di idoneo supporto assistenziale e abitativo.

Questi interventi rappresentano un servizio alternativo all'inserimento presso strutture di ricovero e/o accoglienza di soggetti anziani, disabili e soggetti adulti con situazione di disagio psico-sociale-assistenziale-economico privi di idoneo supporto e/o assistenza familiare, sociale e abitativo nel territorio di Pantelleria.

#### **ART. 4** **Destinatari**

I destinatari dell'intervento sono:

1. anziani e adulti diversamente abili, con situazione di disagio psico-sociale assistenziale-economico privi di idoneo supporto e/o accoglienza familiare;
2. disabili e anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti, con familiari che, per vari motivi, non siano in grado o nella possibilità di fornire adeguata vicinanza e assistenza;
3. soggetti adulti con situazione di disagio psico-sociale-assistenziale-economico privi di idonea abitazione e/o supporto /accoglienza familiare;

#### **ART. 5** **Affido**

Le persone in difficoltà o prive di assistenza che non sono adeguatamente assistite dalla famiglia di appartenenza, sono affidate ad un nucleo familiare o ad una persona singola per assicurare l'accoglienza, l'assistenza, il sostegno e le cure ordinarie di cui hanno bisogno in un contesto relazionale familiare.

Questo intervento tende a garantire il soddisfacimento delle esigenze fondamentali delle persone adulte, anziane e disabili, favorendone la permanenza in un ambiente affettivamente idoneo, basandosi sulla disponibilità di famiglie e /o persone singole che accettino di assumere l'impegno di rispondere ai bisogni dei soggetti loro affidati. Gli interventi possono essere attuati solo col consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela.

#### **ART.6** **Tipologia di affido**

Le tipologie di affido familiare si distinguono in:

a) **Diurno in famiglia** che non comportano la convivenza: l'affidato trascorre presso gli affidatari parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana in base al progetto predisposto dal Servizio Sociale;

b) **Affido di supporto**, senza obbligo di convivenza, per soggetti che vivono presso il proprio domicilio in uno stato di isolamento sociale e che necessitano di un nucleo familiare di appoggio per il reinserimento sociale, per il supporto agli atti

quotidiani di vita, compreso il disbrigo di piccole faccende esterne e domestiche;

C) **Affido a ciclo continuo** che può essere di due tipi:

- la famiglia affidataria accoglie nel proprio ambito abitativo il soggetto;
- il soggetto accoglie nella propria struttura abitativa l'affidatario/i, che fornirà supporto assistenziale e relazioni affettive.

## **ART.7**

### **Modalità di accesso**

L'ammissione al Servizio di Affidato può essere disposta solo con il consenso della persona o di chi ne esercita la tutela legale. L'ammissione avviene su domanda della persona o di chi ne esercita la tutela, redatta su apposito modulo da presentare all'Ufficio del Servizio Sociale.

L'ammissione al servizio può essere proposta anche d'ufficio, fermo restando il consenso della persona o di chi ne esercita la tutela legale.

L'ammissione al servizio è subordinata alle risorse finanziarie del bilancio comunale oltre che della disponibilità delle famiglie e/o persone singole disponibili ad accogliere e/o assistere i soggetti beneficiari dell'intervento.

L'Assistente Sociale valuta la richiesta e accertato lo stato di bisogno, nonché la rispondenza dell'intervento, quale soluzione per la situazione specifica del soggetto, formula il progetto individuale d'intervento, evidenziando:

- descrizione della situazione problematica
- motivazione dell'intervento e obiettivi da perseguire
- tipologia, qualità, frequenza delle prestazioni che devono essere assicurate ai soggetti;
- temporalità dell'affido e ogni atto ritenuto necessario.

L'Assistente Sociale acquisisce inoltre:

- il consenso da parte dell'anziano o del suo tutore legale;
- il certificato ISEE e documentazione relativa ad eventuali altri redditi percepiti;
- eventuale certificazione sanitaria;
- dichiarazione di assunzione responsabilità dell'affidato e sottoscrizione di un atto di impegno;

In caso di più istanze si darà priorità alle situazioni più gravi.

## **ART. 8**

### **Famiglie affidatarie**

I cittadini che saranno disponibili all'affido devono esprimere il consenso al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. e devono possedere i seguenti requisiti:

- condizione adeguata per un'accoglienza dei soggetti destinatari e buono stato di

salute;

- l'affidatario non deve aver subito condanne penali.

I cittadini che dichiarano la loro disponibilità, siano essi singoli o famiglie, vengono valutati dal Servizio Sociale, che, a seguito di colloqui e visite domiciliari, approfondisce la situazione sociale, ambientale e relazionale, le capacità affettive, le caratteristiche del nucleo/soggetto singolo, la motivazione e la disponibilità all'affido.

Gli affidatari si impegnano ad:

- ospitare o essere ospitati ed assistere i soggetti beneficiari secondo le modalità individuate dal Servizio Sociale, partecipando alla predisposizione del progetto di affidamento;

- agevolare i rapporti fra l'affidato ed i suoi familiari, secondo le indicazioni del progetto;

- comunicare i provvedimenti necessari in caso di problemi di salute dell'affidato per attuare gli interventi medici e chirurgici opportuni e darne comunicazione tempestiva alla famiglia e/o al tutore ed al Servizio;

- mantenere rapporti costanti con i servizi territoriali competenti, informandoli di ogni difficoltà e fornendo tutte le notizie utili a concordare le scelte da praticare per la buona riuscita dell'affidamento.

Le famiglie/persone singole affidatarie hanno il diritto a:

· un contributo economico nella misura di cui all'articolo 10;

· sostegno amministrativo ed organizzativo per curare i rapporti con le istituzioni;

· sostegno sociale e psicologico;

· informazioni sanitarie sullo stato di salute dell'affidato.

Le famiglie/persone singole affidatarie hanno l'obbligo di:

- instaurare un buon rapporto relazionale con l'affidatario e favorire lo sviluppo di una relazione di fiducia;

- informare l'Assistente Sociale qualora si manifestano difficoltà e problemi nei confronti dell'affidatario.

Possono recedere dall'affido in qualsiasi momento, previa comunicazione al servizio sociale, fatta salva la necessità di una proroga per consentire al servizio di individuare nuove possibilità d'intervento.

## **ART. 9**

### **Definizione del rapporto affidato-affidatario (decadenza e revoca)**

I rapporti fra affidato e affidatario sono regolati attraverso la stipula di un atto di impegno nel quale, in conformità al progetto personalizzato, vengono disciplinati i diritti, i doveri, le modalità di realizzazione, la durata del progetto, l'ammontare del contributo e la tipologia di affido individuale.

Per qualsiasi variazione in itinere del progetto di affido, affidato e affidatario saranno preventivamente informati.

Nel caso di recesso di una o entrambe le parti rispetto a quanto concordato, il Servizio Sociale deve essere tempestivamente informato con preavviso di 30 gg. Il

recesso da parte dell'affidatario comporterà il rimborso commisurato al solo periodo effettivamente svolto dell'affido.

L'inosservanza dell'impegno sottoscritto può comportare la decadenza e/o la revisione del progetto. Inoltre la revoca dell'affido può essere disposta dal Servizio Sociale del Comune di Pantelleria nei seguenti casi:

- qualora non sussistono più i presupposti o vengono meno le necessità del soggetto
- recesso dell'affidato o dell'affidatario
- qualora non si siano raggiunti gli obiettivi prefissati nel progetto d'intervento
- qualora si verificano circostanze di chiara inopportunità per l'ente locale e/o per l'utente di proseguire nell'erogazione dell'intervento.

## **ART. 10**

### **Contributo di affido alle famiglie affidatarie**

L'amministrazione comunale erogherà alla famiglia e/o persona affidataria un contributo assistenziale quale concreto apporto e riconoscimento dell'impegno che questa si assume.

Agli affidatari verrà erogato un contributo economico mensile, che non potrà superare le € 600,00 al mese, che verrà in ultimo quantificato e determinato dal servizio sociale in funzione dei seguenti criteri:

- complessità della situazione personale e familiare
- carico assistenziale,
- grado di autonomia della persona;
- grado di capacità di compiere gli atti quotidiani,
- presenza e/o capacità/diponibilità della rete familiare del soggetto di fornire supporto/assistenza/ vigilanza;
- reddito percepito;
- collocazione territoriale del soggetto e dell'affidatario;
- mezzi e consumi a carico dell'affidatario per l'attuazione degli interventi che è chiamato a porre in essere in favore dell'affidato;
- e quanto similare per il buon fine degli interventi.

## **ART. 11**

### **Cohousing o coabitazione solidale**

L'intervento consiste nel promuovere e sviluppare un nuovo modo di fronteggiare i bisogni dei destinatari della presente appendice, prive di una rete di supporto sociale e abitativa. I nuclei di coabitazione solidale saranno promossi mediante un approccio di comunità e di sviluppo di reti di supporto, in base alle caratteristiche e territorialità dei soggetti in condizione di bisogno e alle disponibilità espresse in favore della conformazione dei nuclei abitativi di accoglienza.

In caso di accoglienza in progetti di cohousing o in coabitazione solidale i soggetti saranno chiamati a condividere spazi e forme di assistenza comune, contribuendo in

quota parte alle utenze abitative fisse e alle spese assistenziali, tenuto conto anche che il Comune, sulla base del proprio bilancio comunale può erogare, ove ritenuto necessario, un incentivo economico che va da €150,00 a max € 250,00 mensili a coloro che si trovano in difficoltà economiche, su valutazione della condizione economica e complessiva del soggetto da parte del servizio sociale.

## **ART. 12**

### **Ruolo del Servizio Sociale**

Il Comune di Pantelleria, attraverso il Servizio Sociale ha il compito di:

- promuovere il progetto a livello territoriale
- diffondere le proposte di cohousing sociale
- monitorare l'inserimento in cohousing o in coabitazione solidale
- selezionare e formare le famiglie disponibili all'affidamento
- procedere all'abbinamento affidato-affidatari
- valutare la famiglia adatta per ogni soggetto
- offrire il sostegno alla famiglia affidataria
- formulare e monitorare il progetto di affido.

## **ART. 13**

### **Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia ai principi e alle norme del Regolamento per la disciplina dei Servizi Sociali del Comune di Pantelleria, nonché alle norme vigenti in materia.

## **ART. 14**

### **Pubblicità**

Il presente regolamento, sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Pantelleria, ed inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento degli Enti Locali; la visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta. Ogni cittadino può ottenerne copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

## **Art. 15**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente Ordinamento degli Enti Locali è stato pubblicato, successivamente alla esecutività dell'atto di approvazione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, e precisamente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ed è entrato in vigore il \_\_\_\_\_, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.



